C O M U N E D I C E R V I A

Provincia di Ravenna

* * * *

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

SERVIZIO URBANISTICA

VARIANTE AL P.R.G. N° 39 E CONSEGUENTE VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO APPROVATO CON DEL. DI C.C. 37/2006 E MODIFICATO CON DEL. DI G.C. 65/2012

APPROVAZIONE

Adottata con delibera di C.C. n° 44 del 30.07.2015
Approvata con delibera di C.C. n° __ del _____

_____

Rapporto preliminare ambientale

finalizzato alla verifica di assoggettabilità a
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

_____

- INTEGRAZIONE PREDISPOSTA A SEGUITO DELLE RICHIESTE DI ARPAE e AUSL _ Ottobre 2015
- INTEGRAZIONE PREDISPOSTA A SEGUITO DELLE RICHIESTE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E DI SAC DI ARPAE _ Giugno 2016
- Aggiornamento Dicembre 2016 in relazione ai contenuti della variante, in virtù delle osservazioni pervenute

Progetto
Ing. Capitani Daniele
Dirigente del Settore

Servizio Urbanistica
Geom. Magnani Gianluca
Ing. Arfelli Annalena
Arch. Callegati Maria Laura
Geom. Taffagli Elena
Nicolini Nadia

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA	IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Giambi Natalino	Coffari Luca	Pisacane Alfonso

PREMESSA

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale costituisce elaborato ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di Variante n. 39 del Comune di Cervia relativa a lievi adeguamenti cartografici del PRG vigente, finalizzati al cambio di destinazione d'uso di alcune aree ubicate a Pinarella.

Le modifiche proposte dalla variante non riguardano le fattispecie individuate al comma 2 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. mentre trova applicazione il principio di verifica di assoggettabilità come specificato al comma 3 bis del medesimo articolo 6 del D. Lgs.

Il rapporto preliminare, redatto secondo i criteri di cui all'Allegato VI del D. Lgs. 152/2006, riporta le informazioni ed i dati necessari per valutare gli effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'applicazione della VAS ai piani e programmi è riconosciuta, a livello internazionale, come lo strumento essenziale per l'applicazione delle azioni rivolte allo sviluppo sostenibile.

La Direttiva 42/2001/CE ha esteso l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi e introduce la VAS come strumento per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali al fine di rispondere alla necessità di progredire verso uno sviluppo più sostenibile.

Tale direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 152/2006 (Testo unico in materia ambientale) la cui parte II contiene le procedure di VIA e VAS ed è stata successivamente modificata dal D. Lgs. 04/2008.

La Regione Emilia Romagna ha recepito le indicazioni del D. Lgs. 4/2008 con la L.R. 9/2008 nella quale vengono individuate le autorità competenti con i compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale. L'art. 2 comma 3 della L.R. 9/2008 specifica quali piani e programmi siano soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 sempre che rientrino nei casi previsti dall'art. 6 commi 3 e 3 bis del medesimo decreto e in particolare indica, tra le altre, le varianti specifiche al Piano Regolatore Generale (PRG).

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Rapporto Preliminare Ambientale viene redatto in base a quanto previsto dall'art.12 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale e ha dunque lo scopo di fornire ai soggetti deputati ad esprimere il provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se la variante necessita di valutazione ambientale.

Le informazioni riguardano le caratteristiche ambientali del piano, le caratteristiche degli effetti attesi dalla sua attuazione, e le caratteristiche delle aree potenzialmente coinvolte in essi.

In base a quanto disposto dal D. Lgs. 152/2006 art. 6 comma 3 bis, la valutazione ambientale strategica si renderà necessaria qualora l'autorità competente valuti che la variante proposta possa avere impatti significativi sull'ambiente attraverso la verifica di assoggettabilità disciplinata dall'art. 12 del medesimo D. Lgs. 152/2006 il quale prevede che, per piani o programmi (e le loro modifiche), l'autorità procedente trasmetta all'autorità competente un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla

verifica degli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del suddetto decreto.

Caratteristiche della VAS sono la processualità che accompagna le fasi di ideazione e formazione del piano e le capacità di incidere sul meccanismo decisionale di definizione di scelte strategiche, dal momento che le ricadute delle azioni di progetto sull'ambiente vengono valutate in fase iniziale del piano. In questo modo è possibile orientare le scelte strategiche nella direzione della sostenibilità ambientale.

DEFINIZIONE DELL'AUTORITA' COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 152/2006, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, individua l'elenco delle autorità con competenze ambientali che possono essere interessate agli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione del piano, ai quali dovrà essere inviato il Rapporto Preliminare per l'acquisizione dei pareri di eventuale esclusione dalla VAS della variante in esame.

L'autorità procedente l'intervento è il Comune di Cervia; l'autorità competente è rappresentata dalla Provincia di Ravenna.

Le autorità con competenza ambientale che possono essere interessate agli effetti ambientali potenzialmente indotti dall'attuazione della variante in oggetto sono: ARPA e AUSL.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA VARIANTE E SUE FINALITA'

In considerazione del fatto che in alcune aree ubicate a Pinarella di Cervia in Via Verbano, è stata rilevata la presenza di una vecchia discarica di rifiuti solidi urbani, la Giunta Provinciale, con Ordinanza n. 782 del 06.03.2014, ha diffidato il Comune di Cervia ad effettuare le necessarie attività di identificazione e circoscrizione dell'area interessata, nonché ad effettuare le opportune analisi di caratterizzazione degli eventuali rifiuti ivi posti, oltre alle successive operazioni di eventuale bonifica.

Tali aree interessate dalla presenza di rifiuti, ricadono nel perimetro del Piano Particolareggiato approvato con Delibera n. 37 del 27.06.2006 e successivamente modificato con Delibera n. 65 del 03.05.2012, il quale ne disciplina l'uso e la trasformazione, e che risulta ad oggi in corso di validità.

Dal momento che, sulla base della valutazioni effettuate, risulta impossibile utilizzare a scopi edificatori le suddette aree, si è reso necessario rivederne la destinazione, trasferendo la potenzialità edificatoria principalmente su altri lotti appartenenti alle medesime proprietà, presenti all'interno del perimetro del Piano, o, ove questo non è stato possibile, in un'area posta in Via Atlante.

La variante in oggetto consiste in modeste modifiche cartografiche che nella sostanza non incidono sull'assetto generale del PRG vigente.

Gli aspetti caratterizzanti introdotti dalla variante riguardano la modifica di zonizzazione di tali aree, sostanzialmente:
- le aree ubicate in via Verbano, distinte al Catasto Terreni al Foglio 42, mappali 1356, 1353, 1363, 1346, 1347, 1428, 1427, 1382, 1430, 1429, 1368, 1369, 1370, 1425, 1426, 1373, 1377, per una superficie di complessivi 5.543 mq. circa, attualmente di proprietà sia dell'Amministrazione che privata, perimetrati nel vigente PRG come area "*De3 Spina per nuovi servizi urbani*" di cui all'art. 28.3 delle NTA del PRG, e ricadenti nel perimetro del P.U.A. precedentemente approvato con Delibera n. 37 del 27.06.2006 e successivamente modificato con Delibera n. 65 del 03.05.2012, il quale ne disciplina l'uso e la trasformazione e che risulta ad oggi in corso di validità, saranno perimetrati come "*Aree destinate ad attrezzature Comunali*" e sottoposti alle prescrizioni specifiche di

cui all'art. 31 delle NTA del PRG, con destinazione vincolante a parcheggio e verde, che non comporta alcuna edificabilità.
- L'area identificata con il mappale 1367, di circa 573 mq., attualmente perimetrata nel vigente PRG come "*De3 Spina per nuovi servizi urbani*" di cui all'art. 28.3 delle NTA del PRG, assumerà invece la perimetrazione *"strade carrabili di progetto e loro spazi di rispetto"*, di cui all'art. 34 delle NTA del PRG, con conseguente inedificabilità.
- l'area ubicata tra via Atlante e via Pinarella, distinta al Catasto Terreni al Foglio 58, Mappale 982 di 2.554 mq, attualmente di proprietà pubblica, perimetrata nel vigente PRG come "*Aree da destinare ad attrezzature comunali di progetto*" di cui all'art 32 delle NTA del PRG, verrà perimetrata come area "B3 *Area residenziale estensiva, satura o di completamento*" e sottoposta alle prescrizioni specifiche tipiche delle zone B3, di cui all'art. 25.2 delle NTA del PRG.

In virtù di tale modifica viene attribuito a tale area un Indice di Edificabilità Fondiaria Uf pari a 0,53 mq/mq (ex If 1,50 mc/mq), Altezza H di 8,6 m., Rapporto di Copertura Q 25% e Rapporto di Occupazione del Sottosuolo Ro 30% e i Gruppi Funzionali ammessi risultano IIIa, IIIe, IIIg e IV.
L'area risulterà così suscettibile di intervento diretto e la potenzialità edificatoria scaturente dalla realizzazione dei fabbricati, applicando il nuovo indice relativo alle zone B3, risulta pari a 1353 mq. di SUL.
- nell'ambito della Variante al Piano Particolareggiato precedentemente approvato, i lotti denominati B, C, D, E, F, G H, I, L e l'area 3 negli elaborati grafici, vengono modificati come segue:
• i lotti B, C diventano "Area 4", da cedere all'Amministrazione Comunale senza realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, priva di volumetria;
• i lotti D ed E diventano "Area 5", da cedere all'Amministrazione Comunale senza realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, priva di volumetria;
• il lotto F diventa "Area 6", da cedere all'Amministrazione Comunale senza realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, priva di volumetria;
• il lotto G avrà una potenzialità edificatoria di 990 mc., Hr = 10,50 m. e If = 2,25;
• il lotto H avrà una potenzialità edificatoria di 990 mc., Hr = 10,50 m. e If = 2,25;
• il Lotto I avrà una potenzialità edificatoria di 1347 mc., Rc 30%; If 1,6 mc/mq;
• Il Lotto L avrà una potenzialità edificatoria di 1455 mc.; Rc 30%; If 1,6 mc/mq;
• l'area di proprietà comunale "Area 3", diventa:
- "Lotto S", avrà una potenzialità edificatoria di 902 mc.;
- "Lotto T", avrà una potenzialità edificatoria di 795 mc.;
- "Lotto U", avrà una potenzialità edificatoria di 745 mc.

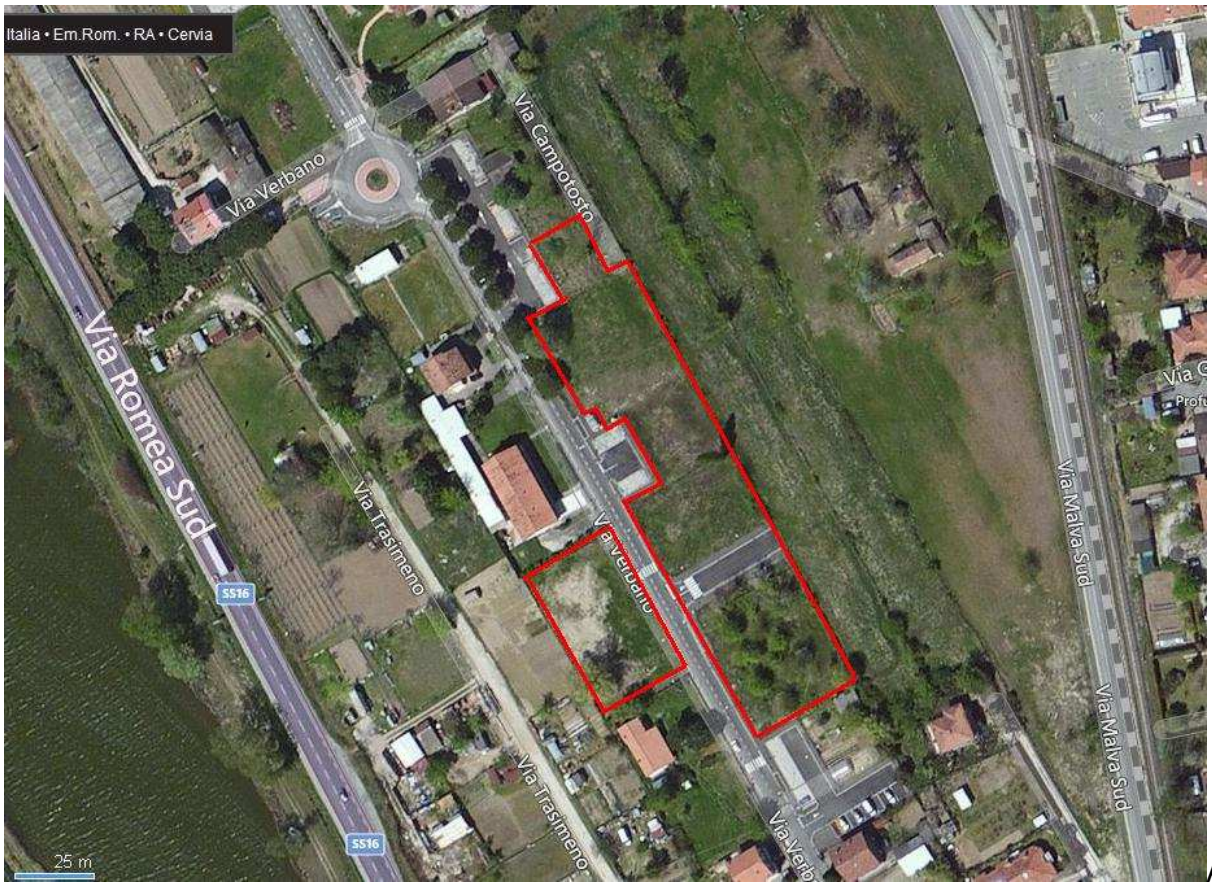

Ar

Aree via Verbano

Area via Atlante

VERIFICA DI CONFORMITA' AI VINCOLI E PRESCRIZIONI

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Ravenna

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è lo strumento di pianificazione che definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali. A tal fine recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura; definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento di strutture e servizi di interesse provinciale e sovracomunale; definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali; definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali.

Il PTCP programma delle azioni importanti su temi di grande rilevanza territoriale fra i quali va ricordata una prima articolazione del territorio rurale in ambiti diversamente caratterizzati, a cui far corrispondere politiche differenziate: quelli ad alta vocazione produttiva agricola, quelli di prevalente rilievo paesaggistico e quelli di carattere periurbano.

Di seguito verranno descritti alcuni elementi, estratti dal PTCP, per poter individuare le principali caratteristiche del territorio inteso come sistema (assetto territoriale, geomorfologia, paesaggio…) necessari per la descrizione dello "stato attuale" del territorio in esame. Verranno poi di seguito riportati gli articoli delle NTA che normano le aree sottoposte a tutela.

A. Unità di paesaggio

L'Unità di Paesaggio indica l'ambito territoriale in cui è possibile riconoscere e distinguere una genesi ed una evoluzione territoriale legata a precisi caratteri distintivi, e quindi consente di formulare indirizzi per la pianificazione.

L'area oggetto dell'intervento, ricade all'interno dell'**Unità Di Paesaggio n.7 "della costa sud".** Questa U.d.P. è compresa interamente nel territorio del Comune di Cervia; verso l'entroterra i confini ricalcano gli argini delle saline, mentre a sud l'U.d.P. rimane aperta verso la Provincia di Forli — Cesena. La geomorfologia di questa parte del territorio è il risultato di fenomeni che hanno portato ad un avanzamento della fascia costiera dovuto ad uno spostamento verso nord del delta padano e all'apporto dei fiumi appenninici (F. Savio e Torrente Bevano).

Le aree retrostanti i cordoni dunosi, a quote di qualche metro sul livello del mare, erano costituite da bassure allagate con acqua dolce o salmastra a seconda della collocazione rispetto alla costa. Si andò definendo un paesaggio litoraneo che si definirà nella forma che ancora oggi possiamo riconoscere in alcune zone del territorio come le Saline di Cervia. Tra il XV e XVIII secolo la dinamica idrologica di rotte fluviali sia dei canali di scolo che del F. Savio, ha portato alla formazione di vaste aree paludose, che vennero successivamente bonificate.

Strade storiche, come la Strada Romea sud, e panoramiche (strada statale n°254 nel tratto da Cervia al canale Consorziale; statale n°l6 da Cervia in direzione di Rimini fino a via Ficocle; strada comunale per Zadina) sono importanti elementi caratterizzanti il territorio, così come la rete idrografica caratterizzata dalle saline e dal loro sistema di alimentazione e di scolo.

Infine, importantissimi segni del territorio sono i cordoni litoranei: un dosso costiero segue tutta la linea di costa attuale ed un dosso litoraneo su cui sono state impiantate le pinete.

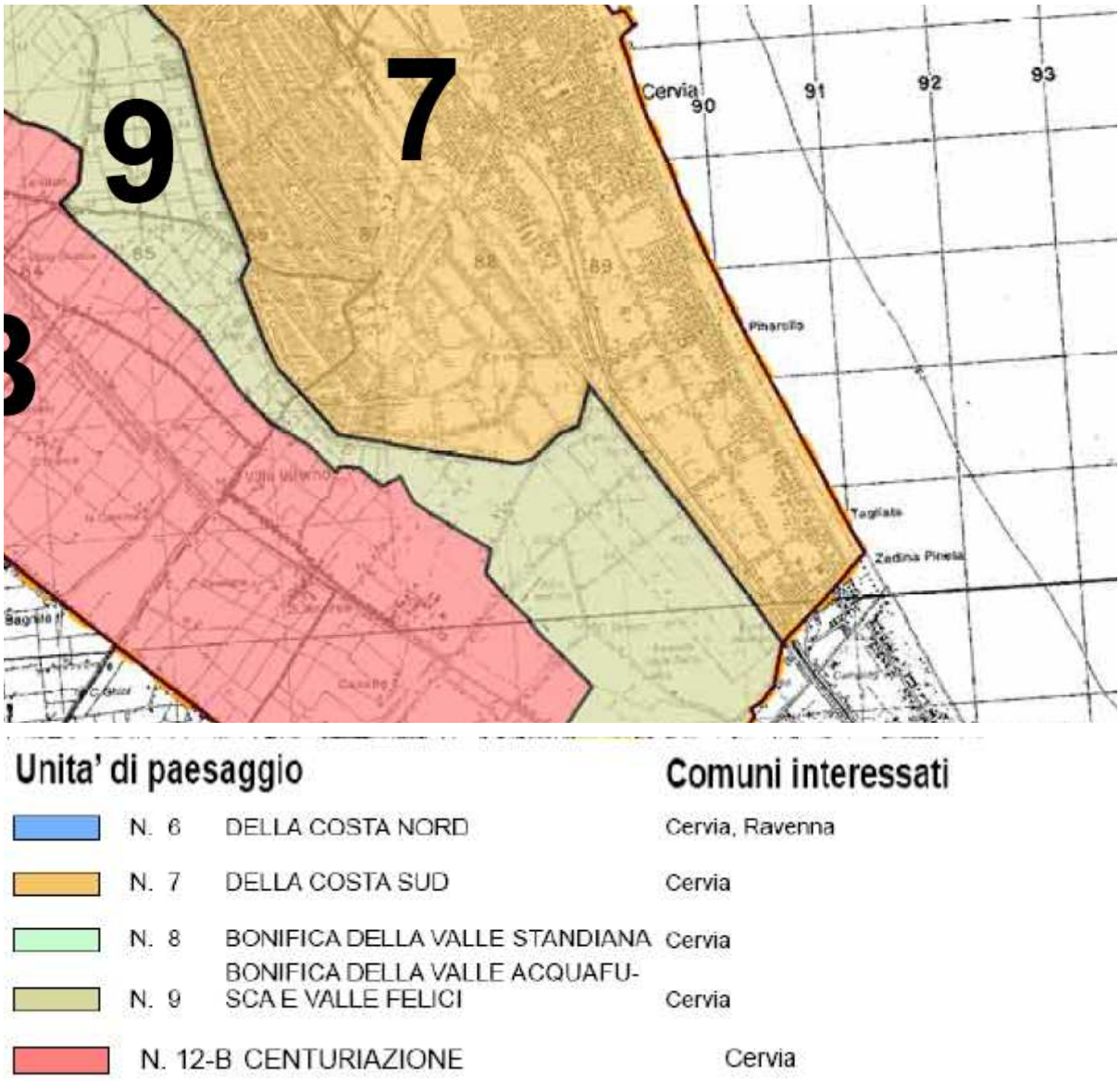

B. Zone di tutela

Nella tavola sottostante sono riportate le zone sottoposte a specifiche tutele, così come normate dai relativi articoli delle NTA del PTCP vigente, e di seguito riportati per l'area di interesse ed un suo congruo intorno.

Art. 3.12 - sistema costiero

Il sistema costiero è l'insieme delle aree, naturali o interessate da interventi antropici, collocate ad est della prima linea di costa documentabile in epoca storica; in relazione al diverso livello di trasformazione antropica (U.d.P. 7 della costa sud).

Il presente articolo è finalizzato al mantenimento e alla ricostruzione delle componenti naturali ancora riconoscibili e all'individuazione degli elementi strutturanti del sistema ambientale locale in continuità con l'assetto ambientale dell'entroterra nonché alla ridefinizione del sistema insediativo costiero.

In particolare deve essere perseguita la conservazione della conformazione naturale dei territori meno interessati da processi insediativi antropici, mentre in quelli più interessati da tali processi deve essere promossa e favorita, la ricostituzione di elementi di naturalità.

Art. 3.20d - sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica

Ai "sistemi dunosi di rilevanza storico documentale paesistica" si applicano gli stessi indirizzi e prescrizioni dell'Art. 19. In tali zone, fermo restando |'obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino, pertanto la variante risulta conforme.

LEGENDA

Sistemi e zone strutturanti la forma del territorio

SISTEMI

Collina	Art. 3.9
Costa	Art. 3.12
Perimetro del P.R. del Porto	Art. 3.12

COSTA

Zone di riqualificazione della costa e dell'arenile	Art. 3.13
Zone urbanizzate in ambito costiero	Art. 3.14
Zone di tutela della costa e dell'arenile	Art. 3.15

Zone ed elementi di interesse paesaggistico ambientale

AMBITI DI TUTELA

Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale	Art. 3.19
Paleodossi fluviali particolarmente pronunciati	Art. 3.20a
Dossi di ambito fluviale recente	Art. 3.20b
Paleodossi di modesta rilevanza	Art. 3.20c
Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica	Art. 3.20d
Sistemi dunosi costieri di rilevanza idrogeologica	Art. 3.20e
Bonifiche	Art. 3.23
Zone di tutela naturalistica - di conservazione	Art. 3.25a
Zone di tutela naturalistica - di limitata trasformazione	Art. 3.25b
Crinali spartiacque minori	Art. 3.9

Zone ed elementi di particolare interesse storico

ZONE ED ELEMENTI DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO

Complessi archeologici	Art. 3.21A.a
Aree di concentrazione di materiali archeologici	Art. 3.21A.b2
Aree di affioramento di materiali archeologici	Art. 3.21A.b3
Zone di tutela dell'impianto storico della centuriazione	Art. 3.21B.c
Elementi dell'impianto storico della centuriazione	Art. 3.21A.d
Strade storiche	Art. 3.24a
Strade panoramiche	Art. 3.24b

INSEDIAMENTI STORICI

Insediamenti urbani storici	Art. 3.22
Abitati da consolidare o trasferire	Art. 3.29

ZONE ED ELEMENTI DI INTERESSE STORICO E TESTIMONIALE

Citta' delle colonie	Art. 3.16
Colonie marine e aree di loro pertinenza	Art. 3.16

Premesso che il P.R.G. comunale vigente non prevede alcuna norma di tutela relativamente ai sistemi dunosi costieri, che l'area oggetto di variante, risulta inserita nel territorio urbanizzato e che l'area è prevista e normata dal P.R.G., come precedentemente verificato, si può ritenere tale proposta non in contrasto con la normativa provinciale.

Il sistema dunoso costiero esteso lungo tutto il litorale non risulta più riconoscibile nella fascia interessata dallo sviluppo residenziale di Cervia, in quanto la morfologia originaria è stata alterata dagli interventi antropici. Inoltre gli interventi previsti non altereranno negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico,naturalistico e geomorfologico dell'ambito territoriale interessato e, nell'ambito in esame, non è presente una dotazione vegetazionale tipica degli ambienti costieri sabbiosi.

C. Risorse idriche superficiali e sotterranee: adozione del Piano Tutela delle Acque

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 24 del 22 marzo 2011 è stata approvata la variante al PTCP in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera dell'Assemblea Legislativa Regionale 21/12/05 n. 40).

Art. 5.3 - Zone di protezione finalizzate alla tutela delle risorse idriche:

Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. Ai sensi degli artt. da 40 a 47 delle norme del PTA, il PTCP definisce e disciplina le zone di protezione ai sensi dell'art. 94 del Dlgs 152/06, destinate alla protezione del patrimonio idrico.

In considerazione delle evidenze sperimentali di subsidenza costiera e di salinizzazione delle falde per ingressione di acque marine, il PTCP individua una ulteriore zona di protezione delle acque sotterranee in territorio costiero.

Art. 5.7- Disposizioni per la zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero

In considerazione degli obiettivi ambientalmente rilevanti del contenimento del fenomeno della subsidenza, dei fenomeni di migrazione di acque fossili e delle ingressione saline, nelle zone di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero è necessario limitare l'uso di well point per le estrazioni di acque freatiche in corso di cantierizzazione, nelle escavazioni che espongono la falda freatica, lo scavo deve essere preferibilmente circondato da dispositivi idonei a limitare l'afflusso delle acque freatiche. L'allontanamento delle sole acque estratte dovrà avvenire preferibilmente per reimmissione diretta in falda freatica mediante pozzo a dispersione.

Art 5.11 – Misure per il risparmio idrico nel settore civile acquedottistico civile.

Il risparmio idrico nel settore civile è perseguito attraverso il raggiungimento del duplice obiettivo del contenimento dei consumi idrici e della riduzione degli emungimenti, definendo una serie di disposizioni specifiche da attuare.

Zone di protezione delle acque sotterranee costiere (Artt. 5.3; 5.7; 5.11)

Zone di protezione delle acque sotterranee costiere

Nell'ambito dell'attuazione dei contenuti della variante non si prevede alcun prelievo da acque sotterranee, né richiesta di concessione di derivazione. Le misure volte al risparmio idrico verranno definite nei successivi progetti esecutivi, nel momento di attuazione dei contenuti della variante.

Carta Forestale della Provincia di Ravenna.

Inoltre si è presa in esame, a titolo consultivo, anche la "Carta Forestale della Provincia di Ravenna" in scala 1:100.000, recentemente inserita sul sito della Provincia in base alla quale nel comparto in esame, tale cartografia non si evidenzia alcuna area forestale.

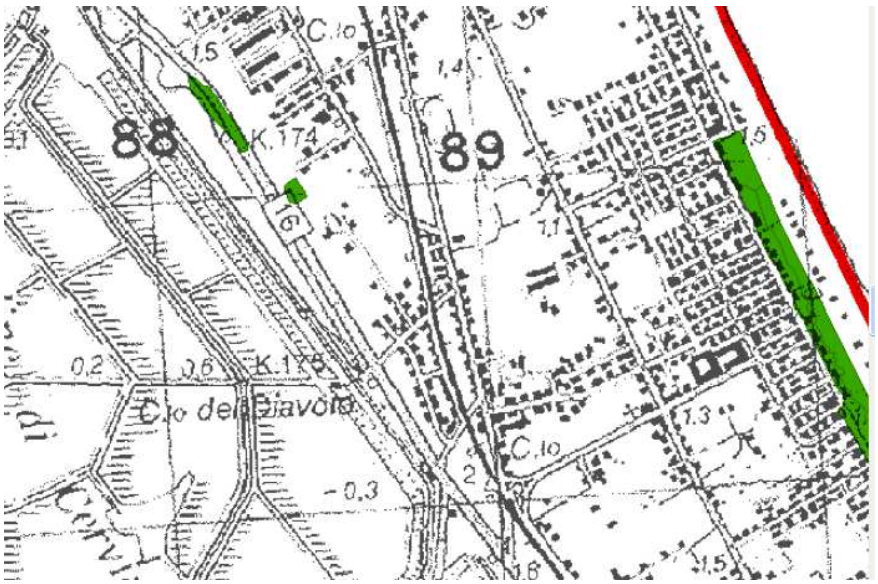

Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

La Tavola 4 ”Zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi” evidenzia che l’area in oggetto non è idonea ad ospitare tali impianti.

Aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi:

La variante in esame non prevede la localizzazione di impianti per lo smaltimento e il recupero di rifiuti.

D. Piano aria integrato regionale

Il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), adottato con delibera di G.R. n. 1180 del 12.07.2014, detta le misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla direttaiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

In conformità alle previsioni del PAIR in sede di attuazione della variante saranno adottate tutte le misure per il risparmio energetico degli insediamenti.

E. Piano per il rischio idrogeologico- stralcio

Nel Piano Stralcio Idrogeologico, adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli n. 3/2 del 3/10/2002, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 350 del 17/03/2003, si persegue la riduzione del rischio idraulico, il riequilibrio e l'utilizzo del territorio nel rispetto del suo stato.

Titolo II - "Assetto della rete idrografica"

- *Art. 2 ter - alveo*
- *Art. 3 - aree ad elevata probabilità di esondazione*
- *Art. 4 - aree a moderata probabilità di esondazione*
- *Art. 6 - aree di potenziale allagamento*
- *Art. 10 - distanze di rispetto dai corpi arginali*

Titolo III - "Aree a rischio di frana" (invariato)

- *Limite Unità Idromorfologiche Elementari*
- *Art. 13 - R1 (rischio moderato)*
- *Art. 13 - R2 (rischio medio)*
- *Art. 13 - R3 (rischio elevato)*
- *Art. 13 - R4 (rischio molto elevato)*

Dalla tavola si evince come il territorio considerato non sia interessato dal rischio idrogeologico.

CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'allegato I del D. Lgs 04/2008 indica quali sono i criteri da seguire per la verifica di assoggettabilità dei piani e programmi di cui all'art. 12 del medesimo decreto e stabilisce una griglia di riferimento per la valutazione da parte dell'ente competente per la verifica di assoggettabilità.

Tabella1 - Corrispondenza tra i contenuti della verifica e Criteri dell'Allegato I D. Lgs 4/2008

Criteri Allegato I D. Lgs 4/2008	**Contenuti nel Rapporto**
1. Carattteristiche del piano, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:	
In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	La presente variante costituisce riferimento per progetti o attività relativi a singoli interventi edilizi, sia di realizzazione di edifici, sia di opere infrastrutturali, che peraltro sono state già realizzate, pertanto non determineranno impatti significativi sull'ambiente in quanto in un contesto già urbanizzato. Per questo motivo si ritiene che l'attuazione dei contenuti della variante determini attività che porteranno modifiche all'ambiente, ma di entità trascurabile.
In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.	La variante non presenta elementi di contrasto con le disposizioni della pianificazione sovraordinata e risulta coerente con le finalità e i limiti di applicazione dell'art. 15 della L.R.47/78.
La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.	Le proposte della variante perseguono gli obiettivi di riqualificazione urbanistica e ambientale, in quanto trattandosi di semplici spostamenti di volumetrie non modificano in modo sostanziale, quanto già previsto nell'ambito del Piano particolareggiato approvato e del PRG.
Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	La variante si è resa necessaria in quanto è stata rilevata la presenza di una discarica di rifiuti solidi urbani, in alcune aree ubicate in via Verbano, oggetto di piano particolareggiato, nelle quali era prevista la

	realizzazione di fabbricati residenziali: in considerazione della presenza di rifiuti tali aree devono essere rese inedificabili.
La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambiente (ad. Esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	A seguito dell'Ordinanza Provinciale n. 782 del 06.03.2014 con la quale il Comune di Cervia è stato diffidato ad effettuare una serie di attività finalizzate all'individuazione dell'area interessata dai rifiuti, onde giungere all'eventuale bonifica delle aree, è stato predisposto in prima battuta, un "Piano per la caratterizzazione delle aree", che è stato approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 1518 del 11.05.2015.
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:	
Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	Non sono ipotizzabili ambientali derivanti dall'attuazione dei contenuti della variante sulla morfologia, sulla vegetazione, sull'ambiente idrico superficiale, sul sottosuolo e sulle acque sotterranee. Nel caso della qualità dell'aria e del clima acustico, gli impatti risulteranno trascurabili trattandosi di modifiche che incideranno in minima parte su di uno stato di fatto costituito da aree oggetto di strumento urbanistico in parte già attuato. Pertanto sono trascurabili gli impatti sulle matrici ambientali sia come probabilità, durata e frequenza, che come effetti cumulativi.
Carattere cumulativo degli impatti	
Natura transfrontaliera degli impatti	La variante si riferisce ad un ambito attuativo di sola rilevanza comunale, pertanto non genera impatti di natura transfrontaliera.
Rischi per la salute umana e per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)	Nessuno. Sono stati valutati i punti di attenzione ambientale delle aree interessate dalla variante.
Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazioni potenzialmente interessate)	Le aree interessate dalla variante sono limitate all'uso di piccole aree a livello locale.

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: · Delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; · Del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo	L'alterazione connessa all'intervento rientra tra quella derivante dall'evoluzione ordinaria del sistema territoriale in cui si inserisce. La variante non incide sull'area trattandosi di modifiche ad un Piano Particolareggiato già attuato e di interventi inseriti in un contesto già urbanizzato. Dall'analisi delle indagini geognostiche e geofisiche effettuate in sito e per la buona conoscenza dell'area, risulta la compatibilità con le trasformazioni previste dalla variante.
Impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	Le aree interessate dalla variante non ricadono all'interno di tali ambiti.

CONCLUSIONI

Questa relazione costituisce il Rapporto Preliminare Ambientale previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 4/2008, nonché Valsat prevista dall'art. 5 della L.R. 20/2000, ed è sviluppata in modo tale da fornire all'autorità competente gli elementi di valutazione necessari per esprimere il giudizio: impatti previsti dall'attuazione della Variante, coerenza con le normative ambientali, alterazioni dei valori di qualità ambientale.

Il risultato della valutazione degli effetti indotti dalla attuazione della Variante, è quello di una modesta influenza sul sistema territoriale fisico, trattandosi di modifiche ad un Piano Particolareggiato già attuato e di interventi inseriti in un contesto già urbanizzato (spostamento di volumi già previsti).

Pertanto l'attuazione dei contenuti della Variante al PRG e la contestuale attuazione dei contenuti della Variante al Piano Particolareggiato precedentemente approvato, non avranno impatti significativi sull'ambiente e conseguente si ritiene che non debbano essere sottoposti alla procedura di VAS.

Poiché non sono presenti criticità, non sono stati individuati parametri da monitorare o indicatori sintetici per verificare nel tempo gli effetti ambientali connessi all'attuazione della Variante sopracitata.

INTEGRAZIONE PREDISPOSTA A SEGUITO DELLE RICHIESTE DI ARPAE e AUSL

Ottobre 2015

Alla luce delle richieste di integrazioni e chiarimenti avanzate dagli enti competenti Arpa e Ausl (nota AUSL pervenuta in data 15.09.2015, prot. 50437 e nota ARPA pervenuta in data 08.09.2015, prot. 48624) si integra il Rapporto preliminare ambientale predisposto in sede di adozione della variante al PRG, specificando quanto di seguito riportato.

In considerazione del fatto che con la presente variante, relativamente alle aree di via Verbano, si intende confermare la destinazione edificabile delle aree ubicate nelle immediate vicinanze dell'ex discarica, così come previsto nel piano particolareggiato precedentemente approvato, ai fini della valutazione dei possibili impatti ambientali, oggetto del presente documento, si riassumono di seguito gli aspetti principali inerenti la procedura avviata ai sensi del D.Lgs. 156/2006 per la bonifica dei siti contaminati.

A seguito della notifica dell'ordinanza n. 782 del 06.03.2014 da parte della Provincia di Ravenna, nella quale si diffidava il Comune di Cervia ad identificare e circoscrivere l'area interessata dalla discarica, nonché ad effettuare le opportune analisi di caratterizzazione dei rifiuti, oltre alle successive operazioni di eventuale bonifica, l'Amministrazione Comunale ha proceduto ad affidare l'incarico per tali adempimenti alla ditta Italbonifiche.

Con Delibera di G.C. n. 255 del 16.12.2014 è stato approvato lo studio preliminare per la messa in sicurezza dell'area, con il quale si sono individuate le attività necessarie e propedeutiche a tale operazione. Tale studio è stato trasmesso alla Provincia di Ravenna.

Con provvedimento n. 1518 del 11.05.2015 la Provincia di Ravenna ha approvato il piano di caratterizzazione, individuando una serie di adempimenti successivi.

Attualmente l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto nel provvedimento di cui al punto precedente, sta procedendo con la redazione di un documento specifico di analisi del rischio, nonché con la predisposizione di una variante urbanistica al fine di rendere inedificabile l'area interessata dalla discarica (variante in esame).

Nel medesimo documento è precisato che dal punto di vista ambientale le indagini eseguite hanno portato ad escludere l'esistenza di gravi criticità: i rifiuti presenti sono risultati non pericolosi e i campioni prelevati sono in gran parte conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione per le destinazioni previste.

In sede di studio preliminare è stata scartata l'ipotesi di rimuovere i rifiuti, in quanto un'operazione del genere avrebbe impatti significativi sull'ambiente circostante e costi non sostenibili, pertanto presumibilmente si procederà con la messa in sicurezza dell'area.

Le specifiche inerenti queste tematiche sono riportate nel piano di caratterizzazione allegato al provvedimento n. 1518 della Provincia.

Con nota Prot. 61856 del 27/10/15 il Servizio Urbanistica del Comune di Cervia ha richiesto alla Provincia una revisione dell'individuazione delle CSC di riferimento per i terreni dell'area di via Verbano, loc. Pinarella. A seguito della quale la Provincia, ha convocato per il giorno 09/11/15, la Conferenza di Servizi con gli Enti competenti, al fine di condividere e/o rivedere i riferimenti relativi alle CSC, nonché eventualmente fissare condizioni e prescrizioni precise e puntuali in ordine alle possibili modalità di utilizzo e fruizione dell'area medesima.

In sede di Conferenza dei Servizi è stato condiviso un verbale nel quale si è convenuto di modificare il punto 2 del provvedimento n. 1518 del 11/05/15 e con provvedimento n. 3472 del 13.11.2015 la Provincia ha disposto di modificare il punto 2 del provvedimento n. 1518/2015 nel seguente modo:

"DI DARE ATTO che le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di riferimento sono le CSC di cui alla colonna A della tab. 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e

smi per siti ad uso "verde pubblico, privato e residenziale", sia per i terreni delle particelle catastali interessate dalla presenza di rifiuti (in corrispondenza dell'area dell'ex sterquilinio comunale autorizzato con Delibera di Consiglio Comunale n. 280 del 1962 nel rispetto delle norme all'epoca vigenti) che per i terreni esterni alle suddette particelle catastali.

Tutte le eventuali condizioni d'uso e prescrizioni, nonché vincoli in merito ai possibili utilizzi delle aree interessate dalla presenza dell'ex sterquilinio comunale, saranno oggetto di specifica valutazione dell'ambito della Conferenza di Servizi che sarà convocata al ricevimento del documento di Analisi di Rischio sito specifica e/o dell'eventuale Progetto Operativo presentato agli Enti competenti da parte del Comune di Cervia.

Si specifica che tutti gli eventuali vincoli in termini di fruibilità dell'area e/o di destinazione d'uso possibile saranno ovviamente legati - oltre che al rispetto delle CSC di cui alla colonna A della tab. 1, Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi per siti ad uso "verde pubblico, privato e residenziale" - alla presenza dei rifiuti di cui al suddetto sterquilinio comunale autorizzato. Qualora i rifiuti dovessero essere rimossi, conseguentemente gli eventuali vincoli associati potrebbero essere rivalutati e/o annullati"

Le destinazioni d'uso previste nell'ambito della variante per l'area dell'ex discarica (verde pubblico e parcheggio pubblico) e per le aree limitrofe (lotti ad uso residenziale), sono pertanto compatibili con le prescrizioni riportate nel provvedimento della Provincia sopra richiamato.

Relativamente ai rischi per la salute umana e per l'ambiente, in riferimento alla tabella di corrispondenza tra i contenuti della verifica di assoggettabilità e i criteri dell'allegato I del D.Lgs. 4/2008, riportata nel rapporto preliminare predisposto in sede di adozione della variante si specifica quanto segue.

Area di via Verbano:

A seguito delle analisi eseguite sull'area interessata dalla discarica, considerando gli aspetti economici, ambientali, urbanistici ed amministrativi, si è deciso di optare verso soluzioni che non prevedono la rimozione dei rifiuti, ma che rendono inedificabili le aree interessate dai rifiuti stessi (variante al PRG in esame).
Peraltro le operazioni di rimozione dei rifiuti produrrebbero impatti ambientali molto significativi, viste le caratteristiche dei rifiuti e il contesto (es. movimentazione di notevoli quantità di materiale e di centinaia di mezzi pesanti per il trasporto con possibili emissioni odorigene derivanti dalla sostanza organica ancora presente nei rifiuti,…).
Dal punto di vista ambientale le indagini eseguite hanno portato ad escludere l'esistenza di gravi criticità: i rifiuti presenti sono risultati non pericolosi e i campioni prelevati sono in gran parte conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione per le destinazioni previste, come si evince nel "Piano della caratterizzazione dell'ex discarica" approvato con provvedimento provinciale n. 1518 del 11.05.2015.
I terreni comunque saranno oggetto di ulteriori verifiche in sede di analisi del rischio e, qualora necessario, si propenderà per l'adozione di interventi di messa in sicurezza permanente che, come imposto dalle normative vigenti, dovranno garantire l'isolamento della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti. In particolare si può ipotizzare che l'intervento debba prevedere un'impermeabilizzazione superficiale delle aree nonché una cinturazione laterale spinta ad una certa profondità (tutte queste tematiche sono specificatamente dettagliate nel citato piano di caratterizzazione).
Come detto la variante in esame comporta l'attribuzione di destinazioni non edificabili alle aree interessate dell'ex discarica e introduce la possibilità di realizzare in tali aree dotazioni territoriali (aree pubbliche di verde e/o parcheggio), pertanto risulta pienamente rispondente a quanto ipotizzato relativamente agli interventi di messa in sicurezza permanente ipotizzati.
Relativamente alle aree immediatamente limitrofe a quelle interessate dall'ex discarica si evidenzia che le verifiche, attualmente in corso, sopra richiamate, permettono di stabilire con esattezza il livello di contaminazione anche dei terreni adiacenti alla discarica stessa, in modo da definire gli interventi eventualmente necessari per la messa in sicurezza.

Area di via Atlante:

La variante comporta il potenziale insediamento di un nuovo fabbricato, con destinazioni conformi a quelle previste nelle aree immediatamente adiacenti; attualmente l'area si inserisce in un contesto già urbanizzato e l'intervento potenzialmente realizzabile non fa altro che ricucire un tessuto urbano già edificato, adottando gli stessi parametri edificatori delle zone circostanti. Pertanto non si riscontrano criticità significative per la salute umana e l'ambiente.

INTEGRAZIONE PREDISPOSTA A SEGUITO DELLE RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA E DI SAC DI ARPAE

Giugno 2015

Alla luce delle richieste di integrazioni e chiarimenti avanzate dalla provincia di Ravenna, con nota pervenuta in data 28.04.2016, prot. 27823 (Prot. Provincia 10229 del 24.03.2016), si integra ulteriormente il Rapporto preliminare ambientale predisposto in sede di adozione della variante al PRG, specificando quanto di seguito riportato (si riportano puntualmente le osservazioni di cui alla nota della Provincia).

"Con riferimento allo strumento urbanistico in oggetto, presa in esame la documentazione trasmessa dal Comune di Cervia con nota del 25.02.2016, assunta agli atti con i PG 6432, 6434, 6435, si evidenzia quanto segue:
L' area oggetto di variante situata in via Pinarella interessa i Sistemi dunosi costieri di rilevanza storico documentale paesistica di cui all' art. 3.20d delle NTA del PTCP, che rinviano all' art. 3.19 dello stesso PTCP. Al riguardo il "Rapporto preliminare ambientale" riporta che In tali zone, fermo restando l' obbligo di salvaguardare la testimonianza storico-documentale e paesistica dell'elemento individuato, sono ammessi gli interventi pubblici e di interesse pubblico miranti alla conservazione e protezione dell'ambiente dall'avanzamento del cuneo salino. Si evidenzia che la variante in oggetto, per l' area di via Pinarella, non introduce usi pubblici, pertanto si richiede ulteriore riscontro rispetto all' art. 3.19 dello stesso PTCP."

Si precisa che l'art. 3.20 d) rinvia all'art. 3.19 dello stesso PTCP, il quale esclude dall'applicazione delle direttive dei medesimi articoli, le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato. Si evidenzia che l'area in esame rientra appunto nel perimetro del territorio urbanizzato così come individuato dal PRG vigente.

Si ricorda che il 10.12.2015 la Giunta Regionale ha deliberato in merito all'Attuazione della Direttiva 2007/60/CE, recepita con D.LGS. 49/2010, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: presa d' atto degli elaborati costituenti i piani di gestione del rischio di alluvioni relativi al territorio regionale ricadenti nei distretti padano, dell' Appennino settentrionale e dell' Appennino centrale". Detto atto è propedeutico al successivo recepimento da parte delle Competenti Autorità di Bacino all' interno dei PAI. Pertanto si chiede al Comune di darne riscontro nell' Rapporto ambientale relativo alla variante in oggetto.

In data 17.12.2015 è stato adottato il Piano di gestione del Rischio Alluvioni. Tale Piano ha la natura di piano strategico, e, come si evince nella Delibera di G.R. 2050/2015, ha il compito di coordinare le azioni della pianificazione di bacino (Piano stralcio di bacino PAI), finalizzate alla riduzione della pericolosità e del valore e della vulnerabilità degli elementi esposti a rischio, della pianificazione di emergenza nel campo della protezione civile e della Regione per il mantenimento/miglioramento dei sistemi idrografici. Pertanto gli strumenti di attuazione del PGRA sono gli strumenti di pianificazione di bacino (PAI, Direttive, Linee Guida,…), il sistema coordinato delle azioni svolte dalla Regione, Provincie, Comuni nel campo della protezione civile e l'insieme delle azioni svolte dalla Regione nel campo della gestione del territorio.

Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010) – Ambito territoriale: aree costiere marine
Tavola 10 CERVIA

Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010) - Ambito territoriale: Reticolo naturale principale e secondario. Tavola 240SE

Mappa della pericolosità e degli elementi potenzialmente esposti (art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e art. 6 del D.Lgs. 49/2010) – Ambito territoriale: reticolo secondario di pianura. Tavola 240SE

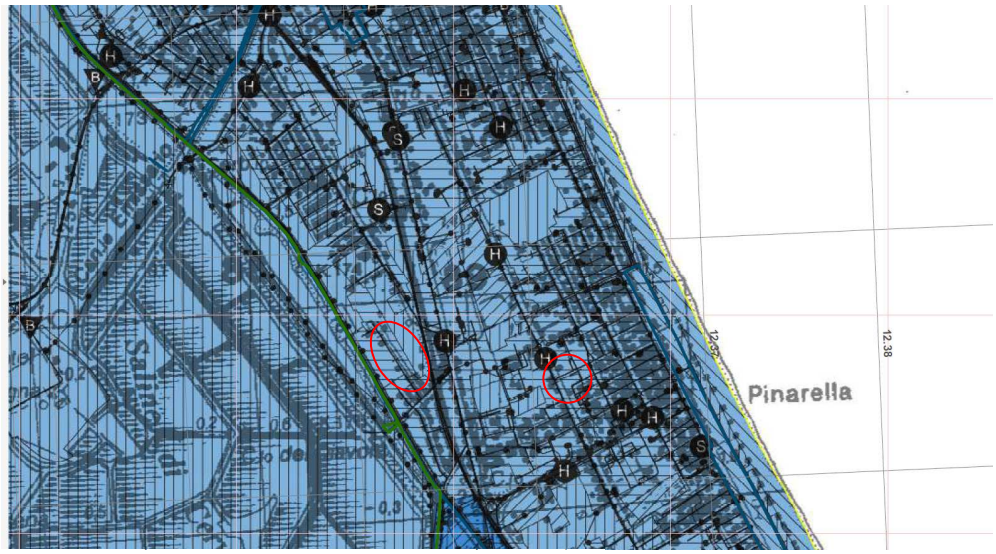

P2 – M (Alluvioni poco frequenti:
tempo di ritorno tra 100 e 200 anni - media probabilità)

Zone urbanizzate

Nella tavola delle aree costiere marine l'area risulta interessata da scarsa probabilità di alluvioni con tempo di ritorno maggiore di 100 anni (scarsa probabilità) e rientra nel territorio urbanizzato; non risulta invece perimetrata nella tavola del reticolo naturale principale e secondario. Mentre nella tavola del reticolo secondario di pianura risulta interessata da alluvioni poco frequenti con tempo di ritorno tra 100 e 200 anni (media probabilità) e rientra nel territorio urbanizzato.

Recentemente è stato adottato da parte del Comitato istituzionale dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con Delibera n. 1/3 del 27.04.2016, il "Progetto di Variante di coordinamento tra il Piano di gestione del Rischio di alluvioni e il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico".

Si riportano di seguito gli stralci delle tavole grafiche allegate alla delibera sopra richiamata relativi alle aree oggetto della presente variante.

Titolo II - "Assetto della rete idrografica"

Art. 2 ter - alveo

Art. 3 - aree ad elevata probabilità di esondazione

Art. 4 - aree a moderata probabilità di esondazione

Art. 6 - aree di potenziale allagamento

Art. 10 - distanze di rispetto dai corpi arginali

Titolo III - "Aree a rischio di frana" (invariato)

Limite Unità Idromorfologiche Elementari

Art. 13 - R1 (rischio moderato)

Art. 13 - R2 (rischio medio)

Art. 13 - R3 (rischio elevato)

Art. 13 - R4 (rischio molto elevato)

Titolo IV - "Costa"

Art. 15 - P3 (alluvioni frequenti)

Art. 15 - P2 (alluvioni poco frequenti)

Art. 15 - P1 (alluvioni rare)

Tav. 240E_Pai Perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico

Tav. 240E_Tir Tiranti idrici di pianura per le aree di pianura sottoposte al rischio di allagamento (art. 6)

Da tali stralci si evince che entrambe le aree oggetto della variante ricadono nella perimetrazione dell'art.6 delle Normativa del Piano stralcio, il quale prescrive che al fine di ridurre il rischio nelle aree di possibile allagamento, la realizzazione di nuovi manufatti edilizi è subordinata all'adozione di misure in termini di protezione dall'evento e/o riduzione della vulnerabilità.

In relazione al rischio di allagamento delle aree costiere si evidenzia che le aree oggetto della variante, non ricadono nella perimetrazione di cui all'art. 15 della normativa del Piano Stralcio "aree potenzialmente interessate da alluvioni", se non per una porzione minimale del lotto di via Atlante, che comunque ricade nella perimetrazione P1 cioè "aree potenzialmente interessate da alluvioni rare". Pertanto non sono soggette a prescrizioni specifiche in tal senso.

In merito all'individuazione dei tiranti idrici di riferimento le aree in esame sono classificate come aree con tirante idrico di riferimento fino a 50 cm: l'art. 6 della Direttiva del Piano Stralcio precisa che nelle aree con tirante idrico atteso non superiore a 0,5 m occorre garantire che non via siano aperture dei vani utilizzati al di sotto del tirante idrico di riferimento, pertanto occorrerà evitare aperture degli scantinati, scannafossi, rampe di rimesse interrate sprovviste di protezioni e ogni altra situazione in cui possa verificarsi ingresso d'acqua in locali abitabili o comune frequentabili dalle persone

In sede di presentazione del titolo abilitativo la documentazione di progetto dovrà essere implementata di tutti gli accorgimenti opportuni finalizzati al rispetto delle prescrizioni del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico vigente.

AGGIORNAMENTO IN VIRTU' DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Dicembre 2016

Rispetto alla versione adottata in relazione ai contenuti della variante sono state operate alcune modifiche lievi alla suddivisione delle potenzialità edificatorie nei lotti. Tali modifiche sono esplicitamente descritte nella relazione di variante.